



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova
C.P. 239 Mantova Centro
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.

T. 0376 2301 - F. 0376 230330
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it - www.apam.it



PATTO DI INTEGRITÀ RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
(PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO
PER LA FORNITURA TRIENNALE DI CILINDRI E PINZE FRENO NUOVI ORIGINALI E/O EQUIVALENTI
PER AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA - CIG A02B1F5FAB)

TRA

Apam Esercizio Spa (di seguito per brevità APAM) con sede legale in Via Dei Toscani n. 3/c - 46100 Mantova, Codice Fiscale e P.IVA 02004750200 rappresentata dall’ing. Claudio Garatti in qualità di Amministratore Delegato

E

la Società (di seguito denominata operatore economico),
concorrente nella procedura di gara in oggetto, con sede legale in Via/Piazza
 n. - località
, cod. fisc./P.IVA
rappresentata da in qualità di

VISTI

- I. l’ art. 1. c. 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione";
- II. il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- III. la Determinazione n. [1134 del 8/11/2017](#) recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
- IV. il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.T.) di Apam Esercizio S.p.A. e ss.mm.ii. Pubblicato da Apam sul proprio sito istituzionale nella sezione “Società Trasparente”;
- V. il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 di APAM;
- VI. il Codice Etico e di comportamento aziendale;
- VII. il D. Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”;



SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità

Il presente Patto d'integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi da APAM.

Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra APAM e l'operatore economico, partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicatario della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza, in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.

Con il Patto di integrità, in particolare, le Parti assumono l'esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, direttamente o indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico, è da presentarsi in allegato alla Documentazione Amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di gara, e costituisce parte integrante e sostanziale del successivo contratto.

In caso di Consorzi o R.T.I., il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio, ovvero da ciascuna delle imprese consorziate o raggruppate.

In caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/ausiliarie.

In caso di subappalto – ove consentito – il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo.

La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.

La presentazione del Patto sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l'Operatore Economico concorrente condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara. La mancata presentazione, anche in soccorso istruttorio, comporterà esclusione dalla relativa procedura di affidamento.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il Patto di integrità si applica a tutte le procedure di gara sopra e sotto la soglia comunitaria.

Il Patto di integrità regola i comportamenti degli operatori economici sia durante la fase di svolgimento delle procedure di gara indette da APAM sia nella fase di esecuzione del contratto affidato in esito alle predette procedure.

Il Patto di integrità regola, inoltre, i comportamenti di ogni soggetto di APAM, coinvolto nell'ambito delle procedure di gara e nelle fasi di esecuzione del conseguente contratto.

APAM e ogni operatore economico sono a conoscenza del contenuto del presente Patto di integrità, che condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso Patto.

Art. 3 – Efficacia del patto di integrità

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni, previste in caso di violazione, sono applicabili al concorrente per tutta la durata della procedura di gara e, laddove quest'ultimo risulti aggiudicatario, sino alla completa esecuzione del contratto ed al relativo collaudo.

Al contratto di appalto, a tal fine, verrà formalmente allegato il presente documento, per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 4 - Obblighi a carico dell'operatore economico

Con l'accettazione e la sottoscrizione del Patto di integrità, l'operatore economico si impegna:

- ad uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi, finalizzata ad ottenere l'aggiudicazione e/o a condizionare la gestione del contratto;
- a non intervenire nel procedimento amministrativo, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di APAM;
- a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, vantaggi o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la fase di esecuzione del contratto;
- a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara e/o nella fase di esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto, o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla presente gara, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti di APAM;
- a non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara in modo tale da compromettere l'indipendenza delle rispettive offerte o, comunque, da limitare o eludere in alcun modo la concorrenza con mezzi illeciti;
- ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori (a qualsiasi titolo) e dipendenti, nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a segnalare situazioni di conflitto di interesse, di cui venga a conoscenza, rispetto al personale di APAM;



- a denunciare alle Autorità competenti Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito e ogni altra irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della procedura;
- ad inserire identiche clausole di integrità ed anti-corruzione negli eventuali contratti di subappalto;
- a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001. In caso contrario, APAM disporrà l'immediata esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura di gara;
- a rendere noti, su richiesta di APAM, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente stipulato a seguito della procedura di affidamento.

Nelle fasi di esecuzione del contratto, gli stessi obblighi si riferiscono all'operatore economico con il quale APAM ha stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto da tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori.

A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi del presente Patto di integrità, sarà inserita nel contratto stipulato dall'operatore economico con i propri subcontraenti e subappaltatori.

Art. 5 - Obblighi a carico di APAM

APAM si impegna:

- a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale intervenuto, a vario titolo, nel procedimento di scelta del contraente e nella fase esecutiva del contratto, in caso di accertata violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione di prescrizioni comportamentali, stabilite da APAM, ed inerenti l'ambito del presente Patto di integrità;
- a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, per facilitare, sia direttamente che indirettamente, l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- ad aggiornare e rendere disponibile al pubblico, tramite il proprio portale istituzionale, sia il presente Patto di Integrità, sia il Piano di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, che il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001.

Qualora APAM riceva una segnalazione in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione ad un procedimento di gara o alla fase di esecuzione del contratto, aprirà un procedimento disciplinare per la verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 6 - Violazione del Patto di Integrità e sanzioni applicabili

L'accertamento del mancato rispetto, da parte dell'operatore economico sia in veste di concorrente che successivamente di appaltatore, di anche solo uno degli obblighi di cui al precedente art. 4, che avverrà ad esito di un contraddittorio con l'operatore medesimo, potrà comportare, in ragione della fase in cui è accertato

l'inadempimento, l'applicazione, anche in via cumulativa, di una o più delle seguenti sanzioni, fatte salve ulteriori previsioni di legge:

- l'esclusione dalla procedura di gara o la revoca dell'aggiudicazione, a seconda che la violazione venga accertata nella fase precedente l'aggiudicazione dell'appalto o nella fase successiva, con conseguente escussione della garanzia fideiussoria prestata ai fini della partecipazione e segnalazione all'Anac;
- la revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione definitiva, se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione ma prima della stipula del contratto;
- la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c., con conseguente escussione della cauzione definitiva prestata ai fini della relativa sottoscrizione e segnalazione del fatto all'Anac, se la violazione è accertata nella fase dell'esecuzione dell'appalto.

Resta ferma la facoltà di APAM di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici; solo fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione delle penali contrattuali.

APAM si riserva di escludere dalla gara o di risolvere il contratto ogni qualvolta nei confronti di uno o più componenti della compagine sociale del concorrente o dell'appaltatore sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per reati di corruzione, concussione, turbata libertà degli incanti, ovvero, in alternativa, di rimettere all'Anac la valutazione relativa alla risoluzione o alla prosecuzione del contratto. Analogamente si procederà per il caso in cui il concorrente o l'appaltatore incorresse in misure interdittive quali la cancellazione dagli Albi degli operatori economici qualificati, laddove utilizzati, ed il divieto di partecipazione a tutte le procedure di affidamento per un periodo predeterminato, o ancora nella sanzione accessoria del divieto di contrattare con l'Amministrazione pubblica.

APAM, parimenti, si riserva di escludere dalla gara o di risolvere il contratto ogni qualvolta l'operatore economico non dia comunicazione del tentativo di concussione subito, ovvero nei casi in cui, da evidenze giudiziarie consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria.

Art. 7 – Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Patto di Integrità tra APAM ed i concorrenti ovvero tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Mantova.

PER LA SOCIETÀ

Il Legale Rappresentante

(firmato digitalmente)

PER APAM ESERCIZIO S.p.A.

L'Amministratore Delegato

(firmato digitalmente)

